DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 giugno 2025, n. 881

Proroga Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018/2023. Regolamento di attuazione – Approvazione.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
- gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 43 e 44 dello Statuto della Regione Puglia;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante l'Atto di Alta Organizzazione "M.A.I.A. 2.0";
- il Regolamento interno di questa Giunta;

VISTO il documento istruttorio della Struttura Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale, Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Naturali, concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Risorse Idriche, Tutela delle Acque e Autorità idraulica, dott. Donato Pentassuglia;

PRESO ATTO

a) delle sottoscrizioni dei responsabili della struttura amministrativa competente, ai fini dell'attestazione della regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co. 8 delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374;
b) della dichiarazione del Direttore di Dipartimento, in merito a eventuali osservazioni sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii.;

Con voto favorevole espresso all'unanimità dei presenti e per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

DELIBERA

1. di approvare lo schema di Regolamento Regionale avente ad oggetto "Attuazione del Piano Faunistico Venatorio regionale 2018/2023" riportato nell'Allegato A), parte integrante del presente provvedimento;
2. di trasmettere il presente atto, per il tramite del Segretario Generale della Giunta Regionale, al Presidente del Consiglio Regionale per l'acquisizione, prima della definitiva adozione, del parere preventivo obbligatorio non vincolante della competente Commissione Consiliare, nei modi e nei termini di cui all'art. 44, comma 2, della L.R. n. 7/2004, come modificato dall'art. 3 della L.R. n. 44/2014;
3. di rinviare a successivo provvedimento, conseguentemente agli adempimenti previsti dal citato art. 44 della L.R. n. 7/2004, l'adozione definitiva del Regolamento in parola;
4. di disporre la pubblicazione in versione integrale del presente provvedimento sul sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario Generale della Giunta
NICOLA PALADINO

Il Presidente della Giunta
MICHELE EMILIANO

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Proroga Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018/2023. Regolamento di attuazione – Approvazione.

PREMESSO che:

La Legge n. 157 del 11.2.1992 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” artt. 10 e 14, che dispone l’obbligo per le Regioni di dotarsi di un Piano Faunistico Venatorio Regionale, nonché del relativo Regolamento di attuazione, quali strumenti indispensabili per la pianificazione del territorio agro-silvo-pastorale ai fini faunistici e venatori.

La L.R. 20 dicembre 2017 n. 59 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio” all’art. 7 prescrive termini e modalità per l’adozione del precitato strumento di pianificazione.

La precitata legge regionale stabilisce, tra l’altro, le relative finalità tra cui quella di “programmare, ai fini di una corretta gestione faunistica-venatoria, una razionale utilizzazione dell’intero territorio agro-silvo-pastorale pugliese” (art. 1 comma 2 lett. b)).

In particolare, l’art. 7, comma 1, della L.R. n. 59/2017 stabilisce che “il territorio agro-silvo-pastorale regionale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata, per quanto attiene le specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive della loro popolazione e, per le altre specie, al conseguimento delle densità ottimali e alla loro conservazione, mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio”.

Con deliberazione della Giunta Regionale n. 1198/2021 la Regione Puglia ha approvato il Piano Faunistico Venatorio regionale 2018/2023, rettificato e sottoposto a rinnovata approvazione con DGR n. 2054 del 06.12.2021 e rettificato ulteriormente con DGR n. 1362/2022.

Con Regolamento Regionale (R.R.) “Attuazione del Piano Faunistico Venatorio regionale 2018/2023” – R.R. n. 10 del 7 ottobre 2021, modificato dal R.R. n. 2/2022, dal R.R. n. 6/2023 e 3/2024, è stata data attuazione al Piano Faunistico Venatorio regionale 2018/2023.

Con deliberazione n. 783 dell’11 giugno 2024, avente ad oggetto “L.R. n. 59 del 20 dicembre 2017, articolo 7. Avvio dell’iter di aggiornamento e revisione del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2024- 2029 – Approvazione proposta e Rapporto Preliminare di Orientamento”, la Giunta regionale ha preso atto e condiviso il “Documento di aggiornamento e revisione del Piano Faunistico Venatorio regionale 2024/2029” con il relativo "Rapporto preliminare di orientamento”.

Con la predetta deliberazione è stato demandata all'Autorità procedente (Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali) una serie di adempimenti tra cui la necessaria proroga del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018-2023 aggiornato e revisionato, in ottemperanza all'art. 14, comma 7, della L. 157/1992 e dell'art. 7 della LR 59/2017, ivi compreso il relativo Regolamento Regionale di attuazione dello stesso.

Con atto dirigenziale n. 450 del 18.06.2024 la competente Autorità Procedente ha prorogato, in ossequio alla precitata DGR n. 783/2024, il Piano Faunistico Venatorio regionale 2018-2023 (DGR n. 1198-2021 e 2054-2021), fino al 30 giugno 2025.

Con la LEGGE REGIONALE 31 dicembre 2024 n. 42 art 155 (*Modifiche al r.r. 5/2021*) è stato stabilito che l'Assessorato all'Agricoltura, Risorse Idriche, Tutela delle Acque e Autorità Idraulica deve "…porre in essere tutte le necessarie iniziative e relativi atti e provvedimenti atti a garantire l'attuazione delle disposizioni relative al nuovo assetto dei Comitati di gestione degli ATC, ivi compresa l'istituzione dell'ATC della Provincia BAT con decorrenza dall' 1° luglio 2025."

Con deliberazione n. 768 del 05/06/2025 è stato prorogato il Piano Faunistico-Venatorio regionale 2018/2023, adottato con DGR n. 1198/2021, sottoposto a rettifiche e rinnovata approvazione con DGR n. 2054/2021 e n. 1362/2022, in ottemperanza dell'art. 14, comma 7, della L. 157/1992 e art. 7 della LR 59/2017, fino all'approvazione definitiva del nuovo Piano Faunistico Venatorio 2024/2029 e comunque entro il 30 giugno 2027.

CONSIDERATO che:

La Legge 157/92 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e ss.mm.ii. sancisce, agli artt. 10 e 14, l'obbligo per le Regioni di dotarsi del Piano Faunistico Venatorio regionale, strumento indispensabile per la pianificazione del territorio agrosilvo-pastorale ai fini faunistici-venatori, nonché del relativo Regolamento di attuazione (comma 7 – art. 14).

La L.R. 20 dicembre 2017 n. 59 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio" all'art. 7 prescrive termini e modalità per l'adozione del precitato strumento di pianificazione.

Con Regolamento Regionale (R.R.) "Attuazione del Piano Faunistico Venatorio regionale 2018/2023" – R.R. n. 10 del 7 ottobre 2021, modificato dal R.R. n. 2/2022, dal R.R. n. 6/2023 e 3/2024, è stata data attuazione al Piano Faunistico Venatorio regionale 2018/2023.

Con D.G.R. n. 768 del 05/06/2025, al fine di evitare il generarsi di condizioni di inadempienza e illegittimità e al fine di consentire l'imminente inizio della stagione venatoria 2025/2026, è stato dato attuazione alla proroga del Piano Faunistico Venatorio regionale 2018/2023 fino all'approvazione definitiva del nuovo Piano Faunistico Venatorio 2024/2029 e comunque entro il 30 giugno 2027.

Il Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018/2023, cosi prorogato fino al 30 giugno 2027, necessita di essere supportato dal Regolamento Regionale di attuazione in ossequio alla L 157/1992 e LR 59/2017.

Tale regolamento non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale ma si attua con le risorse disponibili a legislazione vigente, in quanto i nuovi Ambiti Territoriali di Caccia (ATC), previsti nel Piano faunistico-venatorio 2018/2023, avranno decorrenza dal 01/07/2027.

RITENUTO:

- necessario procedere alla indifferibile approvazione di apposito Regolamento Regionale che, in virtù di quanto disposto dalla D.G.R. n. 768 del 05/06/2025, disponga l'attuazione del prorogato Piano Faunistico Venatorio regionale 2018/2023 al fine di evitare il generarsi di condizioni di inadempienza e illegittimità, nella formulazione riportata nel testo allegato al presente provvedimento (Allegato A), parte integrante dello stesso.

VISTI:

- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la D.G.R. 26 settembre 2024, n. 1295 recante "Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale".

PERTANTO, si propone di:

- procedere all'approvazione di apposito Regolamento Regionale in virtù di quanto disposto dalla D.G.R. n. 768 del 05/06/2025, per l'attuazione del prorogato Piano Faunistico Venatorio regionale 2018/2023, nella formulazione riportata nel testo allegato al presente provvedimento (Allegato A), parte integrante dello stesso.

Garanzie di riservatezza

"*La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 2016/679*

in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.".

Esiti Valutazione di impatto di genere: neutro

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

Lo schema di regolamento che si approva con la presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Trattasi di attuazione della proroga del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018/2023 fino al 30 giugno 2027 con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Tutto ciò premesso, al fine di dare attuazione al prorogato Piano Faunistico Venatorio regionale 2018/2023 di cui alla D.G.R. n. 768 del 05/06/2025, si propone alla Giunta regionale:

1. di approvare lo schema di Regolamento Regionale avente ad oggetto "Proroga Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018/2023", riportato nell'Allegato A), parte integrante del presente provvedimento;
2. di trasmettere il presente atto, per il tramite del Segretario Generale della Giunta Regionale, al Presidente del Consiglio Regionale per l'acquisizione, prima della definitiva adozione, del parere preventivo obbligatorio non vincolante della competente Commissione Consiliare, nei modi e nei termini di cui all'art. 44, comma 2, della L.R. n. 7/2004, come modificato dall'art. 3 della L.R. n. 44/2014;
3. di rinviare a successivo provvedimento, conseguentemente agli adempimenti previsti dal citato art. 44 della L.R. n. 7/2004, l'adozione definitiva del Regolamento in parola;
4. di disporre la pubblicazione in versione integrale del presente provvedimento sul sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il sottoscritto attesta la regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co. 3, lett. da *a)* ad *e)* delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374.

IL DIRIGENTE di Sezione "Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali":

(Domenico Campanile)

Domenico
Campanile
19.06.2025
09:26:17
GMT+02:00

Il Direttore ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., NON RAVVISA le osservazioni riportate nell'allegato alla presente proposta di DGR.

IL DIRETTORE di Dipartimento "Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale":

(Gianluca Nardone)

GIANLUCA
NARDONE
19.06.2025
08:44:27
UTC

L'Assessore dott. Donato Pentassuglia ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto.

DONATO
PENTASSUGLIA

ALLEGATO A)

Il Dirigente di Sezione

Dott. Domenico Campanile

Domenico Campanile 19.06.2025 09:26:17 GMT+02:00

REGOLAMENTO REGIONALE

"Attuazione della proroga del Piano Faunistico Venatorio regionale 2018/2023"

Art. 1

1. Il presente regolamento è adottato in ottemperanza all'art. 14, comma 7, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e della legge regionale 20 dicembre 2017, n. 59, nonché a seguito di approvazione della D.G.R. n. 768 del 05/06/2025.

2. Il presente regolamento è attuativo del Piano faunistico venatorio regionale 2018/2023 prorogato con D.G.R. n. 768 del 05/06/2025 ed è valido fino al 30 giugno 2027.

Art. 2

1. La Regione con il Piano faunistico venatorio regionale attua la pianificazione faunistico-venatoria del territorio agro-silvo-pastorale regionale.

2. Ai fini della pianificazione del territorio agro-silvo-pastorale regionale concorrono, ai sensi dell'art. 7, comma 3 della legge regionale n. 59/2017, anche le aree protette già istituite da leggi statali o regionali.

3. La Regione provvede a eventuali modifiche e revisioni del Piano faunistico-venatorio regionale e del presente Regolamento di attuazione in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 7, comma 6, della L.R. n. 59 del 20.12.2017.

Art. 3

1. Resta confermato che è fatto obbligo agli Organi di gestione dei singoli Istituti, individuati e riportati nel Piano faunistico-venatorio regionale 2018/2023, dare attuazione ai compiti loro attribuiti, a decorrere dalla data di pubblicazione del Piano medesimo nel BURP.

2. La Regione con il predetto Piano faunistico-venatorio regionale istituisce tutti gli Istituti previsti dal Piano con le prescrizioni esplicitate nello stesso.

3. In ottemperanza dei Regolamenti attuativi della predetta normativa regionale, giusto quanto previsto al comma 2, art. 58, L.R. 59/2017, e nel rispetto dei criteri determinati dal Piano faunistico-venatorio regionale, la Regione provvederà alla revoca degli Istituti a gestione

privatistica non conformi alla vigente normativa nonché ad istituire nuove aree a gestione privatistica. Le predette aree, unitamente a quelle già esistenti, concorrono al raggiungimento del 15 per cento del territorio agro-silvo-pastorale secondo le percentuali previste dalla legge regionale n. 59/2017.

Art. 4

1. In attuazione della L. n. 157/92 – art. 7, la costituzione e la gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) sono disciplinati dal Regolamento Regionali n. 5/2021.

2. Al fine di consentire l'imminente inizio della stagione venatoria 2025/2026 i nuovi ATC previsti nel Piano faunistico-venatorio 2018/2023 avranno decorrenza dal 01/07/2027. Nelle more, il competente Assessorato porrà in essere le necessarie iniziative e relativi provvedimenti in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 15 del Regolamento Regionale n. 5/2021, volendo garantire l'eventuale nomina dei Comitato di Gestione dei nuovi ATC pugliesi nel rispetto dei termini previsti, fermo restando che restano in vigore i vigenti cinque ATC pugliesi.

Art. 5

1. Con il presente Regolamento viene abrogato il Regolamento Regionale 7 ottobre 2021, n. 10 "Attuazione del Piano faunistico-venatorio regionale 2018/2023", così come modificato dal Regolamento n. 2/2022, n. 6/2023 e 3/2024.

REGIONE PUGLIA

PRESA D'ATTO DELLA SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA
(Art. 15 co. 2 lett. f) Regolamento approvato con DGR 1855/2024)

In relazione alla proposta di deliberazione della Giunta regionale codice cifra FOR/DEL/2025/00054, avente ad oggetto "*Proroga Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018/2023. Regolamento di attuazione – Approvazione*":

si prende atto della clausola di neutralità finanziaria.

Roberto Massari
19.06.2025 11:29:34
GMT+01:00

Il Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria
Regina Stolfa

Firmato digitalmente da:
STOLFA REGINA
Firmato il 19/06/2025 13:18
Seriale Certificato: 2300950
Valido dal 20/03/2023 al 20/03/2026
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Dipartimento Bilancio, affari generali e infrastrutture - Sezione Bilancio e Ragioneria
Via Giovanni Gentile, 52 – 70126 Bari
mail: sezione.bilancioragioneria@regione.puglia.it;
pec: servizio.bilancio.ragioneria@pec.rupar.puglia.it
www.regione.puglia.it